Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 304 del 30 dicembre 2019 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 dicembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 45/L

LEGGE 27 dicembre 2019, n. **160**.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

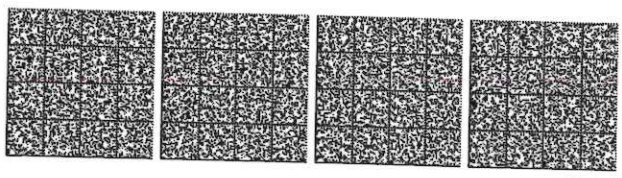

legge n. 160 del 27 Dicembre 2019

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

508. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding* ».

509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

510. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

511. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

512. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005, assume la nuova denominazione di « Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna ». Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di oleoturismo.

514. Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

515. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

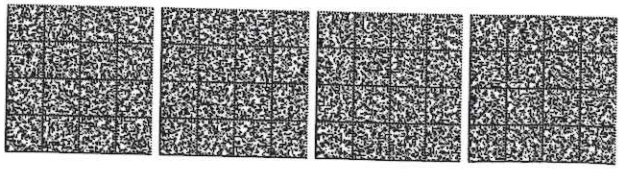

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia sementi;
conservazione *post*-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzioni sementi;
vertebrati dannosi;
attivatori coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Agritec S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Agritec S.r.l.» in data 30 giugno 2021.

2. Il centro «Agritec S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

Il direttore: FARAGLIA

22A01030

DECRETO 26 gennaio 2022.

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli *standard* minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

Visto l'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» a mente del quale è stato definito l'«oleoturismo» come l'insieme delle «attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione» alle quali dal 1° gennaio 2020 si applicano le disposizioni relative all'attività enoturistica;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e

dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 104/2019 le materie afferenti al turismo sono state ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 6, istituisce il «Ministero del turismo» al quale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

Considerata l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

Considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione olivicola e delle produzioni olivicole del territorio;

Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni olivicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e *standard* minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica;

Acquisita in data 3 novembre 2021 l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni olivicole del territorio, per l'esercizio dell'attività oleoturistica, ai sensi dell'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. L'attività oleoturistica, di cui all'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.

3. Coerentemente con la definizione di «oleoturismo», sono considerate attività oleoturistiche, ai fini del presente decreto, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione:

a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, aventi i requisiti e gli *standard* di cui all'art. 2, commi 1 e 2, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione.

4. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

Art. 2.

Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e *standard* di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche:

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;

h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;

i) personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;

l) l'attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;

m) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni.

2. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui è svolta l'attività oleoturistica.

Art. 3.

Promozione dell'attività oleoturistica e controlli

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonché con le Strade dell'olio e del vino, nei territori dove sono presenti, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli *standard* minimi di cui al presente decreto e di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire elenchi degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, in collaborazione con i comuni che ricevono la segnalazione certificata di inizio attività, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 4.

Logo

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, può essere istituito un logo per l'identificazione dei soggetti esercenti l'attività oleoturistica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 2022

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro del turismo: GARAVAGLIA

22A01009

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 dicembre 2021.

Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

D.A.n. 23 /GAB del 29 Marzo 2023.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la nota segretariale n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale è stato comunicato che la Corte di Appello di Palermo - Ufficio Centrale Regionale per la Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana (elezioni del 25 settembre 2022) - ha proclamato eletto l'On.le Renato Schifani alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana

VISTO il D.P. n. 777/area 1^/S.G. del 15 novembre 2023 con il quale l'on. Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato assessore regionale con preposizione all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO l'articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n.205;

VISTO l'articolo 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022 n. 9 – Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 3 novembre 2021 (repertorio atto n.226/CSR);

VISTO il decreto 26 gennaio 2022 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del turismo, recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica";

RITENUTO di dover disciplinare, per quanto di competenza della Regione, le modalità applicative della richiamata disciplina statale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2022;

DECRETA

Art.1

Trovano applicazione, per le attività di oleoturismo di cui all'articolo 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le previsioni di cui al decreto 26 gennaio 2022 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del turismo.

Art.2

Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione e/o di fattoria didattica e/o di agriturismo e multifunzionalità, ove intraprendano attività oleoturistica, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni regionali nelle relative materie;

Art.3

L'avvio e la cessazione delle attività di oleoturismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentare al Comune presso cui le strutture sono ubicate;

Art.4

Ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti, controlli e sanzioni in materia igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza, i Comuni possono in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e la conformità delle condizioni di esercizio delle strutture ai requisiti e standard di servizio di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2022;

Art.5

Fatti salvi i casi di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, i Comuni che ricevono le segnalazioni certificate trasmettono copia delle stesse al dipartimento regionale per l'inserimento o l'aggiornamento delle strutture nell'elenco regionale delle attività di oleoturismo;

Art.6

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura è adottato il modello di segnalazione certificata di cui all'articolo 4 e sono definite le modalità per la ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 5 e per l'aggiornamento dell'elenco regionale delle attività di oleoturismo che sarà pubblicato sul sito web della Regione. Lo stesso decreto definisce le modalità per l'inserimento nell'elenco delle aziende di cui all'articolo 2 che comunichino lo svolgimento di attività di oleoturismo;

Art.7

L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, quale ente strumentale della Regione, realizzerà, nell'ambito delle risorse rinvenienti nel proprio bilancio e senza nuovi o maggiori per il bilancio della Regione, interventi di formazione teorico-pratica degli operatori e degli addetti delle aziende che intendano avviare attività di oleoturismo, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti dalla normativa statale di settore;

Art.8

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato ai sensi dell'art. 68 della l.r. 21/2014 come sostituito dall'articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e ss.mm.ii.

Palermo, lì 29 Marzo 2023

L'ASSESSORE
SAMMARTINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

D.D.G. n. 451 del 12/02/2024

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10;
VISTO il D.P. Reg. n. 444 del 13/02/2023 con cui è stato conferito al Dr. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in esecuzione della delibera di Giunta n. 91 del 10 febbraio 2023;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2122 del 17/05/2023 con cui è stato conferito al Dott. Bruno Lo Bianco l'incarico di Dirigente del Servizio III - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura, del Dipartimento regionale dell'Agricoltura;
VISTO l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/5/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" recante disposizioni in materia di agriturismo;
VISTO l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall'art 98 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015, in cui, tra l'altro, è previsto l'obbligo della pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito della Regione Siciliana, entro il temine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi, pena la nullità dell'atto;
VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 art 1commi 513 e 514;
VISTO il decreto 26 gennaio 2022 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del turismo, recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica";
VISTA la legge regionale 12 maggio 2022, n. 12. "Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea";
VISTO il D.A. n. 23/GAB del 29/03/2023 di recepimento del suddetto decreto 26 gennaio 2022 recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica";
VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 4885 del 11/10/2023 "Agriturismo, Diversificazione e Multifunzionalità dell'azienda agricola";
RITENUTO di dover dare seguito a quanto previsto dall'art 6 del D.A. n. 23/GAB del 29/03/2023

D E C R E T A

Art. 1

In relazione alle premesse è adottato lo schema di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività di Oleoturismo, allegato A al presente decreto.

Art. 2

Le aziende agricole trasmetteranno al Dipartimento Agricoltura – Servizio 3 - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura, copia della SCIA, completa degli allegati, già inviata al Comune competente per territorio.

Art. 3

Le aziende agricole in possesso dei requisiti morali, professionali e standard minimi previsti nello schema di SCIA e nella relazione specifica, verranno inserite nell'"Elenco regionale delle aziende agricole che esercitano l'attività di Oleoturismo"

Art. 4

Con successivo provvedimento verrà approvato il logo che utilizzeranno le aziende agricole che svolgono l'attività di oleoturismo.

Art. 5

Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione e verrà pubblicato nel sito della Regione Siciliana come previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall'art. 98 legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 12/02/2024

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

Allegato A - Modello SCIA per l'esercizio dell'attività OLEOTURISTICA

COMUNE/ DI

_____

SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DI_____

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI OLEOTURISMO

(Art. 1, co 505, della legge 27/12/2017 n. 205, legge 27 dicembre 2019 n. 160, D.M. 26/01/2022 n. 26, D.A. n. 23 del 29/03/2023)

Adottato con D.D.G. n. 451 del 12/02/2024

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ____ / ___ / ____ Cittadinanza _____ Sesso: M|__| F|__|

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

Telefono (fisso e/o mobile): _____

in qualità di:

☐ **legale rappresentante dell'impresa agricola singola o associata esercente attività olivicola, che trasforma in proprio o che fa trasformare a terzi il proprio prodotto, denominata:**

_____

Codice fiscale/CUAA impresa |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Partita IVA impresa (se diversa da C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via/Piazza _____ n. _____ c.a.p. _____

Telefono (fisso e/o mobile) _____ Fax _____ p.e.c. _____

e-mail_____ sito web _____

Iscrizione alla Sezione Speciale imprese agricole del Registro Imprese

CCIAA di _____ N. REA _____

☐ **legale rappresentante dell'Impresa di trasformazione e commercializzazione**

denominazione o ragione sociale _____

Codice fiscale/CUAA impresa |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Partita IVA (se diversa da C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via/Piazza _____ n. _____ c.a.p. _____

Telefono (fisso o mobile) _____ Fax _____ p.e.c. _____

e-mail_____ sito web _____

CCIAA di _____ N. REA _____

- Ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni
- Ai sensi della legge 27/12/2017 n. 205, legge 27 dicembre 2019 n. 160 e D.M. 26/01/2022 n. 26
- Ai sensi del D.A. n. 23 del 29/03/2023

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'articolo 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000

SEGNALA

l'avvio dell'attività oleoturistica

☐ **per la prima volta**

☐ in **variazione** della SCIA presentata in data _____

☐ **a seguito di subentro** nell'attività svolta da _____

☐ **a titolo provvisorio** (solo nel caso di impresa familiare) a seguito di DECESSO O DI IMPEDIMENTO IRREVERSIBILE, avvenuto in data _____ del signor _____ di cui alla SCIA n. _____ del _____ svolta in Comune di _____ Località _____ Via _____ n. _____ Telefono (fisso o mobile) _____ p.e.c. _____ e-mail _____ sito web _____

avente insegna _____

comprendente la seguente tipologia di servizi:

☐ **Attività formative e informative**:

in particolare:

☐ Visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda

☐ a piedi

☐ in bici

☐ a cavallo

☐ Visite guidate

☐ Visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'olivo

☐ Viste nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione delle olive, della storia e della pratica dell'attivitàolivicola in genere

☐ Iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dell'azienda olivicola ivi compresa la raccolta didattica

Apertura:

☐ Annuale – Giorni di apertura settimanale: _____

☐ Stagionale: periodo _____ – Giorni di apertura settimanale: _____

☐ **Attività di degustazione**

Apertura:

☐ Annuale – Giorni di apertura settimanale: _____

☐ Stagionale: periodo _____ – Giorni di apertura settimanale: _____

☐ **Attività di commercializzazione**

Apertura:

☐ Annuale – Giorni di apertura settimanale: _____

☐ Stagionale: periodo _____ – Giorni di apertura settimanale: _____

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

☐ la presenza in azienda di personale qualificato tra il titolare, i soci dell'impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti, i collaboratori esterni, dotato/i di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Diploma di scuola media secondaria di secondo grado, Laurea ad indirizzo agrario o attinente il settore di riferimento, Attestato di qualifica di Conduttore Impresa Agricola
- Esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese olivicole

nella persona di:

Nome e Cognome		C.F.:	
Ruolo nell'impresa			
Titolo posseduto			

☐ di presentare i seguenti requisiti e standard (minimi) di qualità:

☐ Sito o pagina web aziendale, almeno in tre lingue, compreso l'italiano, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite

☐ Presenza di un cartello all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate

☐ Disponibilità di parcheggi in azienda o nelle vicinanze con adeguata indicazione

☐ Disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo in tre lingue compreso l'italiano

☐ Esposizione e distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito olivicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività

☐ Ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività svolta.

☐ di utilizzare, per le attività oleturistiche di degustazione e/o commercializzazione, gli spazi esterni come indicati nella planimetria allegata nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza degli alimenti.

☐ di utilizzare, per le attività oleoturistiche di degustazione e/o commercializzazione, il/i fabbricato/i o parte di essi, già censito/i all'Ufficio Catasto di _____

al foglio n. _____ particella n. _____ subalterno n. _____

al foglio n. _____ particella n. _____ subalterno n. _____

al foglio n. _____ particella n. _____ subalterno n. _____ ;

☐ di essere in possesso, per il/i fabbricato/i sopra individuato/i, dell'agibilità ottenuta con provvedimento del _____ _____ o con attestazione resa in data _____ prot. n. _____ ;

☐ georeferenziazione dell'attività: (indicare le coordinate geografiche WGS84 - latitudine e longitudine in gradi e frazione di grado almeno fino alla sesta cifra decimale) _____ , _____;

☐ che l'attività sarà svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e di sicurezza alimentare;

☐ di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della dichiarazione ed in particolare:

- ☐ di essere in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data _____ protocollo n. _____, per:
  - o scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - o emissioni di rumore nell'esercizio dell'attività;
- ☐ di essere esente dall'obbligo di acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

☐ che in materia di prevenzione incendi:

- ☐ la struttura non è fra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011;
- ☐ ha presentato in data _____/presenta contestualmente alla presente la SCIA di cui al D.P.R. 151/2011;
- ☐ è in possesso del certificato n..... del .....

☐ che in materia di sicurezza alimentare

- ☐ l'azienda non svolge attività di trasformazione e/o somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari;
- ☐ l'azienda svolge attività di manipolazione e/o trasformazione e/o degustazione e/o vendita di prodotti alimentari e pertanto ha presentato in data _____/presenta contestualmente alla presente la Notifica sanitaria ai sensi del Reg. (CE) 852/04;

☐ di non aver riportato nell'ultimo quinquennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella

preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

☐ di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);

☐ di non essere stato dichiarato delinquente abituale;

☐ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (dichiarazione antimafia). In caso di società la dichiarazione deve essere resa da tutte le persone di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011;

oppure:

☐ di aver ottenuto la riabilitazione per le condanne sopraindicate;

☐ che sussistono tutti i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività

Di essere a conoscenza dell'obbligo:

☐ di esporre al pubblico la presente segnalazione certificata di inizio attività;

☐ di garantire che l'abbinamento di alimenti ai prodotti olivicoli aziendali deve avvenire con prodotti agro–alimentari freddi;

☐ di escludere dall'attività di degustazione le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione;

☐ di mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al D.M. 350/1999, dei prodotti biologici, dei prodotti di montagna e dei prodotti a marchio QM offerti dall'azienda.

ALLEGA:

☐ Planimetria in scala 1:100 dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività con indicazione della specifica destinazione;

☐ QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (nei casi di società da parte dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011).

☐ Relazione dettagliata, contenente anche gli elementi sotto indicati, dell'azienda agricola e modalità di svolgimento delle visite aziendali:

Disponibilità di spazi e locali sufficienti per svolgere le azioni didattiche, di accoglienza e intrattenimento, anche in caso di sfavorevoli condizioni meteorologiche;
Disponibilità di attrezzature e strumenti per l'illustrazione e la dimostrazione dei processi produttivi e di gestione aziendale;
Dotazione di servizi igienici (di cui almeno uno accessibile ai disabili) e di lavabi con acqua potabile, sufficiente in rapporto alla capacità di accoglienza;
L'azienda deve essere facilmente raggiungibile da un pullman e, quindi, devono essere disponibili spazi di manovra adeguati, nonché idonee strade di accesso al centro aziendale;
Chiusura e segnalazione di locali o depositi di attrezzi e sostanze pericolosi, limitazioni di accesso a zone potenzialmente rischiose per i visitatori;
Le aree coltivate oggetto di visita devono essere facilmente raggiungibili con adeguata viabilità o sentieristica.
Devono essere assicurate la cura e la pulizia degli spazi esterni;
Disponibilità di attrezzature di primo soccorso efficaci e in buono stato di conservazione;
Copertura assicurativa dei gruppi di visitatori.

Inoltre il dichiarante:

☐ conferma, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di tutti i requisiti e gli adempimenti di legge;

☐ dichiara, infine, di essere informato, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR)", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____ Firma del dichiarante _____

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

N.B: Nel caso di Società, il presente quadro autocertificazione, va compilato e sottoscritto da: tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita __/__/____ Cittadinanza _____ Sesso: M |__| F |__|

Luogo di nascita : Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

in qualità di: ☐ socio

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge ed in particolare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00

DICHIARA

☐ per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per _____ in data _____/_____/_____ n. _____ da _____ con validità fino al _____/_____/_____;

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 159/2011 (dichiarazione antimafia);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n. 445/2000.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs.196/2003 "Codice sulla protezione dei dati personali", dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

_____lì, _____

IL DICHIARANTE

_____